MILANOSPORT

DECISIONE DIRIGENZIALE N. 163/2026 DEL 09/10/2026

OGGETTO: **Servizio di formazione base e retraining BLSD per il personale di Milanosport S.S.D. S.p.A., mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1 let. b), D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. – CIG BD3BDBCE55 - REP. 128/2026. Decisione a contrarre e Determina di aggiudicazione.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che Milanosport S.S.D. S.p.A. ha l'esigenza di assicurare la formazione e l'aggiornamento del proprio personale in materia di primo soccorso e impiego di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE), al fine di ottemperare agli obblighi di sicurezza e gestione delle emergenze sanitarie nei luoghi di lavoro;

Considerato che la programmazione formativa prevede specificamente un modulo base di n. 5 ore dedicato alle risorse neo-assunte (finalizzato al conseguimento della qualifica di operatore BLSD laico) e un modulo di n. 3 ore di aggiornamento/retraining rivolto al personale con brevetto in scadenza, conformemente a quanto tassativamente disposto dalle Linee Guida Nazionali (D.M. Salute 05/04/2025), dall'Accordo Stato-Regioni del 30/07/2015 e dai decreti attuativi della Regione Lombardia / AREU (tra cui la D.G.R. n. IX/4717 del 23 gennaio 2013 e la Delibera DG AREU n. 259/2026) che disciplinano i criteri e la durata minima obbligatoria della formazione per soccorritori non sanitari;

Rilevato che, a seguito di apposita ricognizione del fabbisogno formativo del personale in servizio, questa Stazione Appaltante ha quantificato le esigenze attuali come segue:

- n. 107 unità di personale che necessitano del corso di aggiornamento/retraining (della durata di 3 ore);
- n. 10 unità di personale neo-assunto che necessitano del corso di formazione iniziale/base (della durata di 5 ore);

Considerato che, in ossequio alle vigenti disposizioni regionali AREU Lombardia e ai protocolli scientifici accreditati, il rapporto istruttore/discenti per le sessioni pratiche BLSD deve essere tassativamente pari a un massimo di 6 partecipanti per classe/sessione, al fine di garantire l'efficacia dell'addestramento e il corretto utilizzo dei manichini e dei simulatori DAE;

Ritenuto altresì necessario, al fine di ottimizzare l'efficienza della pianificazione e assicurare la necessaria flessibilità gestionale, autorizzare l'acquisto di un pacchetto formativo dimensionato in:

- n. 19 sessioni per il corso di aggiornamento/retraining da 3 ore (pari a una capacità potenziale di 114 posti, a fronte dei 107 attuali stimati);
- n. 3 sessioni per il corso di formazione iniziale/base da 5 ore (pari a una capacità potenziale di 18 posti, a fronte dei 10 attuali stimati);

Specificato che tale dimensionamento consente a questa Stazione Appaltante di disporre del necessario margine di incremento (pari a complessivi 15 posti aggiuntivi potenziali) volto a coprire tempestivamente, senza necessità di ulteriori atti di affidamento, eventuali nuovi ingressi di personale o sopravvenute e urgenti esigenze formative nel corso dell'esecuzione contrattuale;

Rilevato che il sottoscritto ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP), il quale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per il suo valore, distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:
• l'art. 50 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
• l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i. definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice";
• ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Precisato che:
• in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
• inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., vista la natura dell'affidamento non si richiederà la garanzia definitiva per l'esecuzione del servizio in oggetto;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Rilevato che per l'espletamento del servizio in oggetto è stato individuato il Sig. Luca Bedendo, istruttore certificato operante in regime di libera professione P. I.V.A. 09637790966;

Accertato che il suddetto professionista risulta regolarmente accreditato presso l'AREU Lombardia (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) e inserito negli appositi elenchi regionali dei soggetti abilitati all'erogazione dei corsi BLSD e al rilascio delle relative certificazioni valide ai sensi di legge,

come da documentazione agli atti e che il suddetto professionista ha presentato un'offerta ritenuta congrua e conveniente per Milanosport S.S.D. S.p.A. che prevede € 225,00 (euro duecentoventicinque/00 per ciascuna sessione di formazione 5H e di € 175,00 (euro centosettantacinque/00) per ciascuna sessione di retraning 3H;

Dato atto che nulla osta all' affidamento al Sig. Luca Bedendo con sede a Milano con P. I.V.A. 09637790966, del "Servizio di formazione base e retraining BLSD per il personale di Milanosport S.S.D. S.p.A., mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1 let. b), D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. –CIG BD3BDBCE55 - REP. 128/2026", dietro pagamento del corrispettivo pari a € 4.000,00 (euro quattromila/00) oltre I.V.A. se dovuta, da riconoscersi "a misura";

Visti:
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.

DETERMINA

per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1) di affidare il Servizio di formazione base e retraining BLSD per il personale di Milanosport S.S.D. S.p.A., mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1 let. b), D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. –CIG BD3BDBCE55 - REP. 128/2026, a Luca Bedendo con sede a Milano con P. I.V.A. 09637790966, dietro il pagamento del corrispettivo di € 4.000,00 (euro quattromila/00) oltre I.V.A. se dovuta, da riconoscersi "a misura", con decorrenza dal 01.11.2026 e fino al 30.06.2027, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

3) di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 22 dicembre 2025, n. 524;

4) di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante potrà verificare le dichiarazioni, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

5) di dare atto che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 52 del medesimo decreto;

6) di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'affidamento

in oggetto, come comunicato dalla Società appaltatrice, nel rispetto della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

7) di dare atto che la spesa pari a € 4.000,00 (euro quattromila/00) oltre I.V.A. se dovuta, trova copertura nei bilanci 2026 e 2027 che presentano la necessaria disponibilità;

8) di demandare al RUP tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

9) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo internet di Milanosport S.S.D. S.p.A., nella sezione “Gare d’Appalto” ai sensi dell’art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Milanosport SSD S.p.A.
Il Direttore Generale

Dr. Lorenzo Enrico Lamperti

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente da: LORENZO ENRICO LAMPERTI
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity
Luogo: Milano
Data: 09/10/2026 12:12:12